

CAMERA DEI DEPUTATI N. 729

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BASLINI**

Presentata il 28 novembre 1968

Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il commercio di pubblicazioni oscene e di quelle contrarie alla pubblica decenza è punito dagli articoli 528 e 725 del codice penale.

Per quanto in essi previsto anche i rivenditori di giornali possono incorrere nell'incriminazione derivante da detti articoli. Nel caso dell'articolo 528 se la loro azione è dolosa, nel caso dell'articolo 725 a solo titolo di colpa.

I rivenditori di giornali, per non incorrere nella responsabilità derivante dai suindicati articoli dovrebbero sottoporre a preventivo ed accurato controllo tutte quelle pubblicazioni che per titolo, programma, materia abitualmente trattata, precedenti, ecc., rendono possibile qualche sconfinamento nell'illecito.

Inutile sottolineare quanto appaia utopistico pretendere un vaglio di tal genere affidato a persone, quali i rivenditori, che non avendo elementi obiettivi per giudicare difficilmente possono distinguere ciò che può offendere il sentimento medio del pudore o della decenza, esprimendo un giudizio in materia tanto opinabile. Anche ammesso che essi abbiano questa capacità, è poi evidente che gli stessi non possono, per difetto assoluto di tempo, effettuare un accurato spoglio ed un diligente controllo di tutte le pubblicazioni poste in vendita.

Un giudizio su tale importante materia inoltre non può essere di competenza dei ri-

venditori anche se ne avessero la capacità ed il tempo.

Infine i rivenditori, in base all'articolo 4 dell'accordo nazionale per la disciplina della vendita dei quotidiani e periodici, stipulato in data 25 ottobre 1959, sono tenuti ad accettare per la vendita tutte le pubblicazioni inviate dagli editori, a metterle in vendita e ad esporle tutti i giorni con la massima imparzialità.

Sembra pertanto evidente la necessità di modificare le attuali disposizioni onde escludere, tenendo conto di tutto quanto sopra esposto, i rivenditori di giornali dalla responsabilità in cui attualmente possono incorrere nell'applicazione degli articoli 528 e 725 del codice penale.

Ciò è quanto si è cercato di raggiungere con la presente proposta di legge in cui si prevede che non rispondano dei reati di cui ai due suindicati articoli del codice penale coloro che professionalmente esercitano la distribuzione e la vendita della stampa periodica per la cui diffusione e pubblicazione sono state osservate le disposizioni dell'articolo 2 (relativo alle indicazioni obbligatorie sugli stampati) e dell'articolo 5 (concernente la registrazione) della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa. Tale nostra proposta si rifà ad analoga già presentata nel corso della passata legislatura.

I motivi sopra esposti ci fanno confidare che vorrete dare la vostra approvazione a quanto da noi proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Non rispondono dei reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale coloro che professionalmente esercitano la distribuzione o la vendita della stampa periodica per la cui diffusione e pubblicazione sono state osservate le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.